

STATUTO

IL GIRASOLE S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA DELLE ORTENSIE 8

Numero REA: RI - 202645

Codice fiscale: 13863721000

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato sub B all'Atto Repertorio N. 2726 Raccolta N. 1817	
	S T A T U T O	
	"IL GIRASOLE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	Articolo 1	
	E' costituita una società a responsabilità limitata	
	con qualifica di Impresa Sociale, ai sensi e per gli	
	effetti del D.Lgs.	
	24 marzo 2006 n.155, con la denominazione sociale	
	di: "IL GIRASOLE S.R.L. IMPRESA SOCIALE".	
	Articolo 2	
	Sede	
	La società ha la propria sede legale nel Comune di	
	Rieti, all'indirizzo denunciato presso il registro	
	delle imprese, ai	
	sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n.	
	318. La sede sociale può essere trasferita, nell'am-	
	bito dello stesso comune, con decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione all'ufficio del Registro delle impre-	
	se.	
	Nei modi di legge, la Società potrà istituire sia in	
	Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, suc-	
	cursali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di	
	rappresentanza.	
	Articoli 3	

	Durata	
	La società è costituita fino al 31 dicembre 2050.	
	Articolo 4	
	Domicilio dei soci	
	Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante alla società. E', pertanto, posto a carico di ciascun socio obbligo di comunicare all'organo amministrativo della società eventuali variazioni del proprio domicilio rispetto a quello già comunicato.	
	TITOLO II	
	OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 5	
	Oggetto	
	La Società non ha scopo di lucro e ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività di turismo sociale, di cui all'art. 7, comma 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135.	
	La Società potrà, inoltre, porre in atto strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e compiere azioni di ricerca ed	

	erogazione di servizi culturali.	
	La Società promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli Enti di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art.1 e seguenti del D.Lgs. 155/2006.	
	La Società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie che siano strettamente connesse al raggiungimento dello scopo sociale con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto della legge 5 luglio 1991 n. 197.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI	
	Articolo 6	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale è di Euro 21.000,00 (ventunomila	

	virgola	
	zero zero) diviso in quote, ai sensi di legge.	
	Articolo 7	
	Finanziamenti dei soci	
	I soci potranno effettuare versamenti, in conto capitale e finanziamenti, a favore della società senza limiti di importo. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società può essere eseguito con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2467, comma 1, del codice civile.	
	I versamenti in conto capitale, sia se operati da tutti i soci	
	in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta sia se operati solo da una parte dei soci e non dalla loro totalità, non saranno produttivi di interessi. I soci non avranno diritto alla restituzione dei versamenti effettuati in conto capitale.	
	I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, sui quali non decorreranno interessi e quindi sono da considerarsi infruttiferi salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo, potranno essere, invece, effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che de-	

tengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento del suo capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8

Quote di partecipazione e diritti dei soci

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono nominative e sono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta; essi possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime dei soci.

Articolo 9

Trasferibilità delle quote e prelazione

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti a parità di condizioni secondo quanto previsto nel proseguo del presente articolo.

A tal fine, il socio che intende alienare o a qualsiasi altro titolo trasferire per atto tra vivi, in

tutto o in parte, le proprie quote nella società dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata a.r., da inviare agli stessi presso gli indirizzi comunicati alla società, e per conoscenza, all'organo amministrativo, amministratore unico o

presidente del consiglio di amministrazione.

Nella comunicazione devono essere indicati:

(i) la percentuale delle quote che si intende trasferire;

(ii) il nominativo delle persone a cui si intende alienare;

(iii) le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, o in caso di trasferimento a titolo gratuito, il valore ad esse attribuito.

Il diritto di prelazione può essere esercitato solo sull'intera quota offerta, secondo le modalità che seguono.

Il socio interessato notifica la propria accettazione ad acquistare al socio offerente, e per conoscenza, all'organo amministrativo, amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata a.r. da inviarsi, a pena di decadenza, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di of-

ferta in prelazione.

Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, si intenderà esercitato in proporzione alla quota rispettivamente posseduta dai soci acquirenti.

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazio-

	ne del valore di partecipazioni societarie, con par-	
	ticolare attenzione a un eventuale "premio di mag-	
	gioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto	
	di controllo della società:	
	Qualora la prelazione non venisse esercitata il so-	
	cio offerente è libero di disporre della relativa	
	quota.	
	Nel caso in cui un socio intenda offrire in pegno o	
	dare in usufrutto in tutto o in parte la propria	
	quota a terzi dovrà comunicare agli altri soci, se-	
	condo le modalità di cui al presente articolo, l'im-	
	porto del finanziamento richiesto e la percentuale	
	della quota offerta in pegno nonché ogni altra moda-	
	lità relativa al medesimo.	
	Gli altri soci avranno diritto di sostituirsi all'e-	
	ventuale finanziatore a parità di condizioni. Resta	
	inteso che il socio che dovrà costituire il pegno	
	sulla propria quota farà in modo tale che il diritto	
	di voto rimanga in capo al medesimo.	
	Il trasferimento delle quote ha comunque effetto nei	
	confronti della società dal momento del deposito	
	presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	TITOLO IV	
	RECESSO DEL SOCIO	
	Articolo 10	

Diritto di recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, c.c..

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima oppure è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che:

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso in società;
- venga dato un preavviso di dodici mesi;

-	sia comunicato all'Organo amministrativo, entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera che lo legittima nel registro delle imprese, mediante lettera raccomandata con ricevuta di che indichi le generalità del socio recedente, la quota di parteci- pazione per la quale il diritto di recesso viene e- sercitato, nonché il domicilio eletto per le comuni- cazioni riguardanti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il diritto di recesso è esercitato entro tren- ta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso decorre dalla data in cui la lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.	
	Il rimborso della quota di partecipazione, oggetto di recesso, da parte della società deve essere ef- fettuato ai sensi dell'art. 2473 c.c.. In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, la sua de- terminazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente.	
	Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.	
	Articolo 11	

Esclusione del socio

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% del capitale sociale, può essere escluso il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente;

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notifica-

ta al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione;

al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.10, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2006. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

Decisioni dei soci

Ai soci sono riservate le seguenti decisioni:

	- sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge o dallo statuto;	
	- sugli argomenti che uno o più amministratori sot-	
	topongono alla loro approvazione;	
	- sugli argomenti che tanti soci, che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso, sono attribuite alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione	
	degli utili;	
	b) la nomina, la revoca e il compenso dei componenti	
	l'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, la revoca, e il compenso, nei casi	
	previsti dall'articolo 2477 c.c., del sindaco o del	
	Revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comporta-	
	no una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'emissione di titoli di debito.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate solo	
	mediante il metodo assembleare, ai sensi dell'art.	
	2479-bis c.c.	

	Articolo 13	
	Assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c. e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	Articolo 14	
	Convocazione dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, Amministratore Unico, amministratori o presidente del consiglio di amministrazione anche su richiesta dei soci di cui all'art. 12 presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, con avviso di raccomandata spedito al domicilio dei soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato alla società (nel caso di convocazione a mezzo di telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	

all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società).

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare, può essere prevista anche una data per una seconda adunanza che non può comunque essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

E' tuttavia valida, anche se non convocata, l'assemblea qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i membri in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, qualora nominato, ovvero quando l'organo amministrativo e l'organo di controllo, che non partecipano all'assemblea, rilasciano apposita dichiarazione scritta da

conservarsi agli atti della società con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotrenta giorni qualora particolari esigenze della so-

cietà lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 15

Diritto di intervento alle assemblee

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'assemblea stessa.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., ad altra persona non Amministratore, Sindaco o dipendente della società fermo restando che ogni socio, presente in proprio o per delega, spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 16

Svolgimento dell'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dagli amministratori o presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di loro assenza o impedimento da una persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche

	non socio, dallo stesso nominato salvo i casi in cui	
	il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un	
	notaio, come nei casi previsti dalla legge o quando	
	ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'As-	
	semblea.	
	Al Presidente dell'assemblea spetta di verificare la	
	formalità e regolarità di costituzione, accertare	
	l'identità e la legittimazione dei presenti e quin-	
	di, la regolarità delle deleghe ed in genere il di-	
	ritto dei soci e dei loro rappresentanti a parteci-	
	pare all'assemblea al fine di constatare la consi-	
	stenza dei quorum costitutivi e deliberativi, accer-	
	tare i risultati delle votazioni; degli esiti di ta-	
	li accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Articolo 17	
	Deliberazioni delle Assemblee	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presen-	
	za di tanti soci che rappresentano almeno la metà	
	del capitale sociale e le deliberazioni sono valide	
	se prese con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti	
	salvo che per le modifiche dei patti sociali per le	
	quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentano almeno la metà del capitale socia-	
	le.	

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Organo Amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che può variare da tre a cinque, oppure da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti. Gli amministratori possono essere anche non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. L'organo amministrativo dura in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea ed è rieleggibile.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questo elegge tra i suoi membri il Presidente e eventuali Amministratori Delegati determinando i loro poteri e compiti.

L'assemblea può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, anche nel corso del

mandato, purchè nei limiti di quanto previsto nel precedente articolo, prevedendo se del caso alle relative nomine; gli amministratori così eletti scadranno unitamente a quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà per cooptazione a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri i quali durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se nel corso di un esercizio sociale viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto ed i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo stesso lo reputi ne-

cessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori mediante lettera contenente gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione stessa a ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.

La lettera, il telegramma o il fax di convocazione conterranno il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si raduna di regola presso la sede sociale, può però essere convocato anche altrove, purchè in Italia, quando il Presidente lo reputi necessario od opportuno.

Anche in mancanza di convocazione o in caso di convocazione irregolare, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente riunito e può validamente deliberare quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presiedu-

to da un Amministratore Delegato, ove nominato, e in
difetto dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 21

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione le decisioni sono adottate solo col-
legalmente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei
suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
sono legalmente ed efficacemente adottate quando ri-
portano il voto favorevole della maggioranza di voti
dei presenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomi-
na un Segretario che può anche essere estraneo al
Consiglio.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministra-
zione devono risultare da processo verbale scritto
da Presidente e dal segretario e da costoro firmato
e trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-
stratori.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di ogni più am-

pio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società essendo ad esso demandato in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed il compimento di tutti gli atti rientranti nell'ambito dell'oggetto sociale nonché quelli che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello stesso esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'assemblea dei soci.

Articolo 23

Deleghe dell'Organo Amministrativo

Spetta all'organo amministrativo la nomina, determinandone i poteri, dei direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può affidare funzioni particolari e speciali incarichi anche a terzi, fissandone anche il compenso.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo potrà delegare le proprie attribuzioni oltre che al Presidente ad uno o più Amministratori delegati, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono

essere delegate:

la redazione del bilancio, l'eventuale facoltà concessa all'assemblea dei soci al Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale, la reintegrazione del capitale per perdite, le riduzioni del capitale per perdite, le decisioni in ordine alla fusione e alla scissione.

La qualifica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente.

L'organo Amministrativo può altresì conferire procure Speciali per singoli atti o per categorie di atti a soci, consiglieri, dipendenti ed anche a terzi.

Articolo 24

Rappresentanza sociale

All'Amministratore Unico ai due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della delega conferita, è attribuita la rappresentanza sostanziale e processuale attiva e passiva della società di fronte ai terzi. Essi hanno la facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti anche per giudizi di cassazione e di revocazione.

Articolo 25

Compensi dell'organo amministrativo

Agli Amministratori, o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.155/2006.

Il Consiglio determinerà, sentito il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di speciali compiti.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, negli stessi limiti di legge.

TITOLO VII

SISTEMA DI CONTROLLO

SINDACO - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26

Qualora ricorrano le condizioni stabilite al 2° e 3° comma dell'art. 2477 c.c. la Società è sottoposta al controllo di un Sindaco, nominato dai soci, iscritto

nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il compenso del Sindaco è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Sindaco è stato nominato.

Il controllo contabile è esercitato, in base a delibera dell'Assemblea, dal Sindaco o da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'attività di controllo contabile è documentata in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.

Ai sensi di legge in caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste nelle società per azioni.

Articolo 27

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi

dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Articolo 28

Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'organo amministrativo redige, inoltre e, previa approvazione dei soci deposita al Registro delle Imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 155/2006.

Articolo 29

Utili

Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio di ciascun esercizio sociale, previa deduzione di una somma da destinare a riserva legale secondo quanto stabilito dalla legge e sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' fatto, in ogni caso, espresso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n.155, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in ogni tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci fisserà i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa e nominerà uno o più liquidatori, determinando i poteri ed i compensi, scelti anche tra i non soci secondo le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni o enti ecclesiastici, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 155/2006.

Articolo 31

	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari del-	
	le attività	
	I lavoratori della Società Impresa Sociale ed i de-	
	stinatari dell'attività istituzionale della stessa	
	saranno coinvolti secondo le modalità e le forme de-	
	terminate con apposito regolamento aziendale adotta-	
	to dall'Assemblea.	
	Articolo 32	
	Cariche sociali	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono	
	possedere, oltre a quanto prescritto dal codice ci-	
	vile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo	
	155/2006 i seguenti requisiti di onorabilità, pro-	
	fessionalità ed indipendenza:	
	(a) onorabilità: mancata condanna penale con senten-	
	za passata in giudicato;	
	(b) professionalità: accertata esperienza nelle at-	
	tività esercitate dall'impresa sociale e/o negli a-	
	spetti amministrativi o gestionali d'impresa in ge-	
	nerale;	
	(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura	
	patrimoniale con la società tali da compromettere	
	l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto	
	al precedente art. 25.	
	TITOLO X	

30 di 31

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.